

Proposta di legge n. 114/10 di iniziativa del Consigliere regionale Giuseppe Mangialavori, recante: Modifica alla legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5 (Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Breve storia dell'Anmil. L'Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro (Anmil) venne fondata a Milano nel 1933. Dopo lo scioglimento operato da parte del regime fascista venne nuovamente istituita il 19 settembre 1943. L'associazione opera come soggetto dotato di personalità giuridica sotto la vigilanza del ministero del Lavoro e della Previdenza sociale. Con decreto luogotenenziale del 1945 l'associazione è stata riconosciuta come ente morale. Lo Statuto è stato approvato con Decreto del presidente della Repubblica 127 del 28 febbraio 1961. Inoltre, nel 1982, la Sezione controllo enti della Corte dei conti, con deliberazione del 9 marzo, n. 1647, ha riconosciuto tra i fini propri dell'Anmil l'attività di rappresentanza e tutela delle categorie, da svolgere anche per assicurare la continuità della erogazione delle provvidenze spettanti agli assistiti con caratteri di completezza e uniformità. Dal 2003 l'Anmil è diventata Onlus, ovvero una organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

Ruolo dell'Anmil. Il lavoro è un elemento cardine della Costituzione e proprio per tale ragione non è casuale la sua stretta correlazione con la democrazia. Maggiormente avanzate saranno le soluzioni relative al mondo del lavoro, più matura la democrazia di riferimento. In tal senso, un elemento essenziale è proprio dato dal fenomeno degli infortuni sul lavoro che non risparmia alcuna attività. L'Anmil su tale segmento delle dinamiche lavorative ha sempre operato con puntualità e rigore. Oggetto l'impegno dell'Anmil teso a tutelare, coerentemente coi propri fini statutari, lavoratori (o le loro famiglie) colpiti o interessati a incidenti sul lavoro.

L'attenzione alle vittime sul lavoro da parte della Regione Calabria. La legge regionale del 26 febbraio 2010, n. 11 modificata dalla legge regionale 20 dicembre 2011 numero 45 ha disciplinato gli "Interventi regionali di solidarietà a favore dei familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti o gravemente invalidi a causa di incidenti sui luoghi di lavoro". La deliberazione della Giunta regionale numero 140 del 27 marzo 2012 ha approvato il relativo Regolamento numero 1/2012. Le risorse complessivamente messe a disposizione dall'amministrazione sono state 500 mila euro, di cui 450 mila sul bilancio 2014 e 50 mila sul bilancio 2015. Nonostante la presentazione di idoneo emendamento al bilancio di previsione 2015 tale legge non è più stata finanziata. Tuttavia essa manifesta una peculiare attenzione da parte del Legislatore regionale verso tale fenomeno.

Un rappresentante nella Commissione regionale Tripartita. Alla luce dell'esperienza maturata dall'Anmil, del ruolo svolto in un arco temporale così lungo, si ritiene utile inserire un suo rappresentante, nella figura del presidente regionale o di un suo delegato, nella Commissione regionale tripartita istituita con l'articolo 6 della legge regionale numero 5/2001. Detta disposizione, al comma 1, puntualizza come la sua istituzione sia decretata: "Al fine di assicurare il concorso delle parti sociali alla determinazione delle politiche del lavoro e alla definizione delle relative scelte programmatiche e di indirizzo". Non vi è dubbio alcuno, pertanto, che in tale quadro, per le ragioni sopra esposte, la rappresentanza dell'Anmil possa ricoprire un ruolo essenziale. In sintesi: la presenza dell'Anmil in seno alla Commissione tripartita rappresenterà un elemento significativo per rendere più efficaci e lungimiranti le politiche regionali sul lavoro.

Relazione tecnico – finanziaria

Sul piano sostanziale, la presente legge aggiunge un nuovo componente nella Commissione regionale tripartita, al quale è attribuita, per ciascuna seduta, una indennità giornaliera determinata dal Regolamento di funzionamento della Commissione Regionale Tripartita (Regolamento Regionale n. 1/2009), il cui ammontare complessivo non può essere superiore ad euro 516,46 mensili, oltre all'indennità di missione ed al rimborso delle spese di viaggio nelle misure e modalità previste per i dirigenti regionali dalla normativa vigente. Occorre precisare che, nei solco tracciato dalla Regione per razionalizzare le spese, l'articolo i della l.r. 69/2012 ha previsto, per componenti della Commissione Regionale di cui trattasi, una riduzione del 30% dell'importo spettante rispetto a quello in essere alla data del 30 aprile 2010. Ed ancora, la legge regionale n.3/2015 ha disposto che a decorrere dai 1. gennaio 2015 gli emolumenti e/o gettoni di presenza spettanti ai componenti, anche di vertice, di Commissioni e Comitati nominati dalla Regione, "sono ridotti della metà rispetto a quelli attualmente in essere".

Pertanto la modifica normativa proposta produce un impatto finanziario sul bilancio regionale stimato in euro 270,76. Infatti, ipotizzando che la Commissione si riunisce una volta all'anno e tenuto conto degli importi relativi ai rimborsi spese di missione riconosciuti al personale dirigente della Giunta regionale della Calabria, come da disciplinare approvato con decreto del dirigente del Dipartimento Organizzazione del Personale n.10134 del 24.7.2008 (in media 90 euro a trasferta), la spesa complessiva può essere congruamente quantificata, appunto, in euro 270,76 (180,76 euro di indennità di seduta – rimodulata alla luce del contenimento della spesa disposto dalla predetta normativa regionale – e 90 euro per la trasferta), che troverà copertura nel bilancio regionale

mediante prelievo dell'importo suddetto dal fondo speciale di parte corrente e corrispondente imputazione al capitolo 2233222 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016 – 2018.

Quadro riepilogativo dell'analisi economico — finanziaria

Tabella 1— Oneri finanziari annuali per ciascun esercizio 2016, 2017, 2018.

Art.	Descrizione spesa	Spesa Corrente (C) o di Incestimento (I)	Spesa Annuale (A) o Pluriennale (P)	Importo
1	Rimborso spese componente aggiuntivo Commissione Regionale Tripartita	C	P	270,76 €

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari.

Articolo 1: indennità di seduta stabilita dal Regolamento regionale n. 1/2009 (516,46 €), ridotta del 30% alla luce della l.r. 69/2012 ed ulteriormente diminuita in ossequio alla l.r. 3/2015. A tale somma, pari ad euro 180,76, si aggiunge il trattamento di trasferta riconosciuto ai dirigenti regionale per come si evince dal disciplinare approvato con decreto del dirigente del Dipartimento Organizzazione del Personale n. 10134 del 24.7.2008 (in media 90 euro a trasferta). Complessivamente la spesa ammonta ad: euro 270,76.

Copertura finanziaria

Al fine di assicurare la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, è necessario rimpinguare il capitolo di spesa U223322200 del bilancio regionale per l'esercizio 2016, in quanto lo stanziamento ivi indicato risulta esiguo per le finalità di cui trattasi. A tale scopo, il suddetto capitolo di spesa è incrementato di 270,76 euro, prelevando la corrispondente somma dal capitolo acceso al Fondo speciale di parte corrente, che presenta la necessaria